

@ Informimpresa

Confartigianato FVG

Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia

IN EVIDENZA



LE PRINCIPALI NOVITA' DEL DECRETO FISCALE

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA
E DELL'INSOLVENZA

NOVITÀ PREVISTE DAL DECRETO LAVORO

INDENNIZZO DEL DANNO BIOLOGICO

Licenze

- **Cedo** avviato salone unisex a Udine. Per info 349 4220456.
- **Vendo** attività artigianale storica di marmista, compreso laboratorio, uffici m² 850, macchinari, 2 camion, 1 ruspa, 1 sollevatore, ulteriore deposito scoperto m² 1500 in prov. di Gorizia. Tel. 0481.60793 (solo mattina).
- **Cedo** negozio di parrucchiere/a per signora in Udine. Tel 3208834279
- **Cedo** attività di barbiere/parrucchiere misto a Tarvisio via Vittorio Veneto n. 48. Per info 339 1738288.
- **Vendo** attività di barbiere-salone in Via Giulia n. 7 a Trieste. Per ulteriori informazioni: 040 635702.
- **Cedo** avviata attività di lavanderia-lavasecco zona Medio Friuli, con relative attrezzature, macchinari e automezzi per servizio a domicilio. Possibilità di cessione dell'immobile di circa 150 mq. Per informazioni chiamare il numero 334 8427377
- **Vendesi** immobile ed cinquantennale attività di meccanico di cicli, mini auto e moto a Udine sud - viale Palmanova. Per informazioni telefonare in orario di lavoro al 338.2786140.

Immobili / Proprietà

- **Affitto** (con possibile vendita futura) locale commerciale 60 mq al piano terra a Cervignano del Friuli in Largo Oberdan in stabile d'epoca, strada centrale di forte passaggio, con zona carico e scarico davanti all'entrata, due vetrine illuminate, termoautonomo riscaldamento caldaia a gas metano e termoconvettore dai bassi consumi, fresco d'estate anche senza condizionatore, zero spese condominiali, piccolo magazzino, wc, impianto elettrico e rete dati. Per Informazioni tel. 347 7568957 oppure info@grigiomedio.it
- **Affittasi** (con possibilità di vendita futura) negozio di parrucchiere ben avviato a Grado (città giardino), collocato a 100 metri dalla spiaggia, dal Palacongressi e dalle Terme Marine; ampia vetrina di accesso e caldaia a gas metano. Se interessati contattare il numero 339 8744845 oppure, in orario negozio, il numero 0431 82483.
- **Spazio di Coworking Libero** in edificio di aspetto professionale, zona Pordenone nord, offerti in locazione ufficio di circa 50 mq ad uso esclusivo, chiuso, dotato di climatizzazione caldo/freddo, fornito di energia elettrica e cablato. Situato all'interno di area produttivo-commerciale con ampio parcheggio in zona Pordenone Nord. Ideale per giovani professionisti, agenti di commercio, ecc. A disposizione inoltre: - Sala riunioni (con possibilità di prenotazione); - Area caffè esterna, frigorifero e scaldavivande per pausa pranzo; - Reception presidiata negli orari di ufficio; - Eventuale laboratorio aggiuntivo di circa 25 mq, climatizzato, cablato, destinabile a piccole attività di making (prototipazioni, stampa 3D, riparazioni/assemblaggi elettronici, ecc.) oppure a magazzino minuterie. Contatto energiecondivise19@gmail.com

Automezzi

- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410

Attrezzature / Materiali

- **Offro** parco macchine taglieria - tagliacuci - rimaglio - travette - presse stiro rettilinee - lineari - macc. piane. Si cerca pure affitto commerciale. Tel. 0432 775418.
- **Vendo** per chiusura attività, solarium trifacciale alta pressione con poltrona e radio, lampade nuove € 300; depitron, pinza elettrica per elettrodepilazione € 100; sterilizzatore mai usato € 100; vaporizzatore nuovo € 200. Tel 0432 600856 (pomeriggio).
- **Vendo** causa inutilizzo, elettrostimolatore corpo/viso come nuovo pressomassaggio, combinata cavitazione + radiofrequenza bipolare. Per info. 0432 931522.
- **Vendo** Mercedes C.B - 200 - 2012, Citroen C-3 - 2003, scooter Sahara Cinquantino - 50. Tutto in ottimo stato. Tel 339 4592565.
- **Vendo** rotolo irrigazione mai usato, tubo diametro 120, lunghezza 280, ruote in ghisa, rotazione idraulica, compressore Jurop 5300 litri, omologazione stradale. Info. 0434 81626.
- **Vendo:** Trabantello in alluminio Genius componibile perfetto, permette di lavorare fino ad 8 mt. ad € 1.000,00; Filiera Rigid 300 ad € 1.000,00; Testa filiera Rems da 2"1/2 a 4" ad € 1.250,00; Cestoni contenitivi in rete plasticata di varie dimensioni componibili, per riporre materiale di vario genere, n. 54 pezzi ad € 900,00; Saldatrice Ritmo per tubi geberit o similari, compreso banchetto, ad € 650,00; Attrezzatura varia per idraulica a vari prezzi irrisori. Per informazioni contattare il numero 3393281041 (rif. Luciano).
- **Vendo** causa inutilizzo tornio CNC Femco HL25 - motore da 20 HP - mandarino da 8" - torretta servo a 12 stazioni - contropunta - un convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 175 ore di lavoro. Tel. 0434.624057

Varie

- Affermata impresa del settore termotecnico con sede in Trieste **ricerca** perito termotecnico/ingegnere con esperienza da inserire nel proprio ufficio tecnico. Inviare C.V. a info@systemmind.com
- **Cerco** persona da inserire in azienda settore tessile/arredamento con qualifica di operaio con esperienza nella confezione di tende per interni. Sede: Latisana. Per contatti: beltrame.tendaggi@yahoo.it
- Azienda di autotrasporto di Cormons (GO) **cerca** addetto per la logistica/spedizioni con esperienza nel settore dei trasporti Italia completi e groopage. Inviare C.V. a autotrasportibuatti@gmail.com
- In possesso di qualifica professionale per il trasporto merci nazionale e internazionale **offro** la mia collaborazione come figura di responsabile preposto, contattarmi al n. 347 7474000 e-mail mandu66@gmail.com

Informimpresa

Confartigianato FVG

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XIX - N. 10 - 2019

Direttore responsabile: Antonella Lanfrì

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva,
Marco Gobbo, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

Salvatore Cane, Marta Biasutti, Michele Bobaz, Ketty Downey,
Flavia Fani, Michele Feresin, Rachele Francescutti, Sara Oliveri,
Raffaella Pompei, Cinzia Saracino, Paolo Soloperto, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia
Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl
33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

Gli imprenditori associati interessati alla pubblicazione di annunci inerenti l'attività lavorativa, possono compilare questo tagliando ed inviarlo a: **CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG** c/o Redazione Informimpresa - Via del Pozzo, 8 - 33100 Udine - Fax **0432 516765**

Cognome _____

Nome _____

Ditta _____

Indirizzo _____

Cap _____ Comune _____ Prov. _____

Telefono _____ E-mail _____

Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

In questo numero:

Fisco

Le principali novità del Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 pag. 4

Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza pag. 4

Notifica a mezzo PEC pag. 8

Scadenze Lavoro

Scadenze del mese di dicembre 2019 pag 8

Normativa del lavoro

Novità previste dal Decreto Lavoro pag. 9

Novità previste dal Decreto Fiscale pag 10

L'Ebiart FVG eroga prestazioni di welfare pag 10

Pensioni e previdenza

Indennizzo del danno biologico pag 11

Categorie

Eco bonus, le istruzioni delle Entrate per lo sconto in fattura pag 12

CCNL edilizia, chiarimenti dell'Ispettorato pag 13

Manovra 2020: più detrazioni per la casa, facciate incluse pag 13

Quote albo autotrasportatori anno 2020 pag 14

In vigore la UNI 11763-1:2019 pag 14

Dalle province pag. 15

10

Le principali novità del Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020

Sulla **Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2019, n. 252** è stato pubblicato il **D.L. 26 ottobre 2019, n. 124**, cosiddetto Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 con cui sono state introdotte numerose novità fiscali che, si segnala, potrebbero subire delle modifiche in sede di conversione in legge del decreto, anche in relazione agli emendamenti presentati dalla Confartigianato in particolare per quanto riguarda il versamento delle ritenute negli appalti, i limiti alla compensazione dei crediti e l'applicazione del reverse charge.

In particolare, tra le misure più rilevanti si segnalano:

- l'introduzione di maggiori vincoli per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta (sopra i 5.000 euro annui i crediti relativi alle imposte sui redditi e all'Irap maturati dal 2019, si potranno compensare solo dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge; anche i contribuenti non titolari di partita Iva, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, dovranno trasmettere i modelli F24 contenenti compensazioni esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle entrate; a partire dalle deleghe presentate da marzo 2020 è introdotta una sanzione di 1.000 euro per ogni F24 scartato);
- l'introduzione dell'obbligo dal 1/1/2020 per il committente che affida ad un'impresa l'esecuzione di un'opera o servizio, di versare le ritenute sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti impiegati dall'impresa appaltatrice nell'esecuzione della prestazione;
- l'applicazione del reverse charge agli appalti con prevalente utilizzo di manodopera presso la sede di attività del committente;

- la proroga al 2020 dell'esenzione dall'obbligo di fattura elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;
- la graduale riduzione del limite per i trasferimenti di denaro contante (€ 2.000 per il 2020-2021; € 1.000 dal 2022);
- l'introduzione dal 1° luglio 2020 per aziende e professionisti che rifiutano il pagamento (di qualsiasi importo) tramite carta di debito o credito di una sanzione di 30 euro, più il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento;
- la corresponsione dell'acconto IRPEF, IRES e IRAP in due rate pari al 50% (anziché 40% - 60%) per i soggetti per i quali sono approvati gli ISA (per il 2019 l'acconto risulta dovuto nella misura del 90%);
- la modifica **dal 1/1/2020** del regime IVA applicabile dalle **scuole guida** per adeguarlo all'ordinamento comunitario (dal 1/1/2020 vanno infatti assoggettate ad iva le **lezioni di guida per l'ottenimento delle patenti delle categorie B e C1**; per tali prestazioni, sempre dall'1/1/2020 viene abrogato l'esonero dall'obbligo di certificare i corrispettivi e le autoscuole saranno quindi obbligate alla memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, con la possibilità fino al 30 giugno 2020 di documentare i corrispettivi mediante ricevuta fiscale o scontrino fiscale; **è stata invece esclusa la retroattività della modifica, sostenuta dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 79 del 2/9/2019, con conseguente conferma fino al 31/12/2019 del regime di esenzione.**

Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE NELLE SRL

Si segnala che il codice della crisi modificando l'art. 2477 del codice civile (art. 379 del Dlgs 14/2019) ha esteso i casi in cui per le srl scatta l'obbligo di nominare l'organo di controllo o il revisore, in relazione al superamento dei limiti relativi a ricavi, attivo patrimoniale e numero di dipendenti. Le società già costituite alla data del 16/3/2019 che ricadono nell'obbligo in relazione ai parametri relativi agli esercizi 2017 e 2018 devono provvedere a tale nomina, previo eventuale adeguamento dello statuto se necessario, **entro il 16 dicembre 2019**, ossia entro nove mesi dall'entrata in vigore del codice della crisi.

La legge 55/2019 di conversione del DL 32/2019 (sblocchi cantieri) inserendo nel decreto l'art. 2-bis ha ridefinito tali limiti cosicché ora, in base alla versione aggiornata dell'articolo 2477 del codice civile, la nomina dell'organo

di controllo o del revisore si rende obbligatoria se la società:

1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo dell'organo di controllo o del revisore viene meno quando, per tre esercizi consecutivi (era per due esercizi consecutivi nella versione dell'art. 2477 in vigore fino al 15/3/2019) non è a superato alcuno dei tre nuovi limiti.

NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE NELLE SRL IN BASE AI PARAMETRI DIMENSIONALI EX ART. 2477 CC

Parametri	Fino al 15/3/2019 Per 2 esercizi consecutivi superamento di 2 dei 3 limiti	Dal 16/3/2019 (Dlgs 14/2019) Per 2 esercizi consecutivi superamento di 1 dei 3 limiti	Dal 18/6/2019 (L.55/2019) Per 2 esercizi consecutivi superamento di 1 dei 3 limiti
Attivo stato patrimoniale	4.400.000 euro	2.000.000 euro	4.000.000 euro
Ricavi conto economico	8.800.000 euro	2.000.000 euro	4.000.000 euro
Media dipendenti occupati nell'esercizio	50 unità	10 unità	20 unità

OBIETTIVI DELLA RIFORMA

La riforma della crisi d'impresa prevista dalla legge delega 155/2017 ha trovato attuazione con il decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 che contiene il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, codice che entrerà in vigore nella sua interezza a partire dal **15/8/2020** (decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14/2/2019).

Il codice della crisi d'impresa ha introdotto una fase di allerta diretta a far emergere la crisi quando è ancora possibile salvare l'azienda, prima che l'insolvenza conclamata e irreversibile comporti l'adozione delle procedure esecutive.

Obiettivo principale della riforma è infatti quello di introdurre strumenti e procedure per l'emersione tempestiva della crisi al fine di evitare la dilatazione incontrollata dei debiti aziendali, soprattutto nei confronti degli Enti pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenzia della Riscossione e Istituti previdenziali) e di privilegiare il risanamento dell'azienda nella prospettiva della conservazione del suo valore e dell'occupazione dei dipendenti, oltre che di un più elevato e rapido soddisfacimento dei creditori.

Il codice della crisi è finalizzato a fare in modo che si intervenga quando la crisi non è ancora diventata insolvenza, definendo esattamente nell'art. 2, le due diverse situazioni:

- **crisi:** lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.
- **insolvenza:** lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Per i soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale (consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovative) lo stato di crisi o di insolvenza viene definito invece **sovraindebitamento**.

Il tutto nell'ottica di evitare che, anche nelle situazioni più gravi, irrecuperabili, la procedura esecutiva giudiziale possa essere concepita come una punizione o comunque come un'onta che crea discredito sociale e personale per l'imprenditore insolvente che infatti non verrà più chiamato fallito così come al posto della parola fallimento verrà utilizzato il termine liquidazione giudiziale.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il codice della crisi si applica alle situazioni di crisi o di insolvenza in cui può trovarsi qualunque debitore (privato consumatore, professionista, imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica) con l'esclusione dello Stato e degli Enti pubblici, ferme restando le disposizioni previste dalle leggi speciali in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, di liquidazione coatta amministrativa e di crisi di impresa delle società pubbliche.

ADOZIONE DI MISURE E ASSETTI ORGANIZZATIVI IDONEI ALLA TEMPESTIVA RILEVAZIONE DELLA CRISI AZIENDALE

Anche attraverso la modifica, in vigore dal 16/3/2019, di alcuni articoli del codice civile è stato introdotto per gli imprenditori il dovere di adottare misure e assetti organizzativi idonei a rilevare tempestivamente la crisi ai fini dell'immediata adozione di uno degli interventi previsti per assicurare il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

L'imprenditore viene quindi responsabilizzato all'utilizzo di strumenti e indici che siano in grado di monitorare l'andamento della gestione aziendale e il rispetto dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'azienda. Per le stesse finalità le società devono dotarsi di un'organizzazione aziendale, amministrativa e contabile adeguata alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

In questo contesto diventa essenziale la presenza di un flusso informativo tra le varie aree aziendali finalizzato al controllo della gestione attraverso la pianificazione delle attività, il riscontro periodico infrannuale dei risultati e l'analisi degli scostamenti. Ad esempio può essere opportuno predisporre un manuale approvato dal cda, in cui sia indicata la tipologia dei controlli da effettuare, con relativi tempi, modi, e figure di riferimento e della relativa documentazione da aggiornare per dimostrare l'adempimento dei nuovi doveri.

PROCEDURA DI ALLERTA, ELEMENTO CARDINE DEL CODICE DELLA CRISI

Ai fini della tempestiva rilevazione della crisi d'impresa della sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione, oltre agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore e degli amministratori, il codice della

crisi ha introdotto una procedura che si basa sui cosiddetti strumenti di allerta, specifici obblighi di segnalazione posti a carico degli organi di controllo societario (sindaci o revisori) e di determinati enti pubblici (Agenzia delle Entrate, Agenzia della Riscossione e Istituti previdenziali) nei casi in cui siano rilevati degli indizi di crisi. Tali segnalazioni sono indirizzate all'OCRI, organismo di composizione della crisi d'impresa che verrà costituito presso ciascuna camera di commercio con il compito di gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore nel procedimento di composizione assistita della crisi.

L'OCRI attiva la procedura sulla base di tali segnalazioni o su istanza del debitore.

INDICATORI DI CRISI

Sono indicatori di crisi gli squilibri reddituali, patrimoniali o finanziari rilevabili attraverso appositi indici che evidenziano la sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso e comunque per almeno sei mesi.

In particolare sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

Costituiscono inoltre indicatori di crisi i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, in particolare:

- l'esistenza di debiti per **retribuzioni** scaduti da **almeno sessanta giorni** per un ammontare pari ad **oltre la metà del totale mensile delle retribuzioni**;
- l'esistenza di **debiti verso fornitori** scaduti da **almeno centoventi giorni** per un ammontare **superiore a quello dei debiti non scaduti**.

Costituisce inoltre segnale di crisi il superamento, **nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli specifici indici** appositamente elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (recentemente sono stati elaborati 7 indici di allerta che dovranno essere esaminati dal Ministero dello sviluppo economico per la relativa approvazione, di cui due sono comuni a tutte le imprese, mentre gli altri cinque presentano valori limite differenziati per settori economici).

In particolare l'imprenditore o gli amministratori che al verificarsi di uno dei tre indicatori sopra elencati, non propongono, al fine di prevenire l'aggravarsi della crisi:

- l'istanza all'OCRI per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa entro tre mesi, ovvero
- la domanda di accesso ad una delle procedure regolate

dal codice della crisi entro sei mesi, non ha diritto a determinate misure premiali.

L'impresa che in base alle proprie caratteristiche non ritiene adeguati gli indici elaborati dal CNDCEC deve specificarne le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio indicando, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere lo stato di crisi, indici la cui adeguatezza in rapporto alla specificità dell'impresa deve essere attestata da un professionista indipendente con allegato che costituisce parte integrante della nota integrativa al bilancio di esercizio con effetto per l'esercizio successivo.

SEGNALAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Gli organi societari di controllo:

- devono verificare che gli amministratori garantiscano costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo;
- devono verificare l'equilibrio economico finanziario anche in base al prevedibile andamento della gestione;
- devono segnalare immediatamente agli amministratori il riscontro dell'esistenza di fondati indizi della crisi. Gli organi societari di controllo se riscontrano l'esistenza di fondati indizi di crisi devono fissare un termine, non superiore a trenta giorni, entro cui gli amministratori devono riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, devono informare l'OCRI, fornendo ogni elemento utile anche in deroga all'obbligo di segretezza su fatti e documenti conosciuti in relazione al loro incarico. La tempestiva segnalazione agli amministratori consente agli organi di controllo di evitare la responsabilità solidale per i danni successivamente causati dagli amministratori. La segnalazione all'OCRI non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico.

Gli organi di controllo societari devono essere informati dalle banche di variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti che riguardano la società.

SEGNALAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI QUALIFICATI

L'Agenzia delle entrate, l'INPS e l'agente della riscossione hanno l'obbligo, di avvisare il debitore con esposizione debitoria superiore ai seguenti limiti:

- a) per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'IVA, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica tri-

Prima aderisci, prima risparmi!



Consorzio Acquisti Energia & Multiutility

Il CAEM è in grado di offrirti energia e gas alle migliori condizioni di mercato.

Rappresenta i tuoi interessi, garantendoti un maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori.

È la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici tariffari e ridurre i tuoi costi energetici.

Insieme per ottenere tariffe migliori.

Informazioni negli uffici di Confartigianato.

mestrale (a partire da quella relativa al primo trimestre 2021) sia pari ad almeno il 30% del volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a:

- euro 25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro;
 - euro 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro;
 - euro 100.000, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro;
- b) per l'INPS in caso di ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;
- c) per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.

Se entro novanta giorni dalla comunicazione il debitore non prova di aver estinto il proprio debito o di essere in regola con il pagamento rateale o di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, i creditori pubblici qualificati procedono alla segnalazione all'OCRI tranne nel caso in cui il debitore documenti di vantare crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni certificati di ammontare complessivo almeno pari alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato.

MISURE PROTETTIVE

Per evitare che la procedura d'allerta, che deve svolgersi in modo riservato e confidenziale, possa aggravare la crisi anziché risolverla, viene stabilito che la segnalazione da parte degli organi societari di controllo o degli enti pubblici qualificati oppure l'istanza del debitore di composizione assistita della crisi non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti bancari concessi, considerando nulli i patti contrari.

Il debitore può chiedere inoltre misure protettive tra cui la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.

MISURE PREMIALI

L'imprenditore o gli amministratori che al verificarsi di uno degli indicatori della crisi al fine di prevenire l'aggravarsi della crisi propongono tempestivamente:

- l'istanza all'OCRI per la ricerca di una soluzione concordata della crisi (entro tre mesi), ovvero
- la domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal codice della crisi (entro sei mesi), hanno diritto alle seguenti misure premiali:
 - **gli interessi** durante la procedura della composizione assistita sino alla conclusione passano dalla misura ordinaria prevista per i debiti tributari;

- **le sanzioni** per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate sono ridotte alla misura minima se il termine del pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di composizione della crisi;
- **sanzioni e interessi** sono ridotti alla metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza successivamente aperta.

Con riferimento alle condotte poste in essere prima dell'avvio della procedura **le sanzioni penali di tipo detentivo** previste nei casi di bancarotta semplice o fraudolenta e di ricorso abusivo al credito, se il danno cagionato è di **speciale tenuità, non vengono applicate** anche se, successivamente all'avvio della procedura viene aperta una procedura concorsuale. Se non ricorre la speciale tenuità del danno **la pena è ridotta fino alla metà** quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di **almeno un quinto dell'ammontare dei debiti chirografari** e, comunque, **il danno complessivo cagionato non supera l'importo di 2.000.000 euro.**

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

I creditori sociali, quando il patrimonio della società risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti possono agire nei confronti degli amministratori per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. Se viene accertata la responsabilità degli amministratori il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica (o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura) e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.

Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.

GARANZIE PER GLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE

Con riferimento ai contratti relativi alla vendita da parte del costruttore di immobili non ancora ultimati per i quali il titolo abilitativo è stato richiesto a partire dal 16/3/2019 (entrata in vigore del codice della crisi), viene previsto l'obbligo di stipulare il preliminare dal notaio consegnando a pena di nullità del contratto (eccepibile solo dall'acquirente), una fidejussione standardizzata, i cui estremi vanno riportati nel preliminare, a garanzia dei corrispettivi incassati o da incassare fino al momento dell'atto definitivo di compravendita.

Prima del trasferimento di proprietà il costruttore dovrà procedere all'eventuale frazionamento del mutuo e della relativa ipoteca e alla stipula di una polizza assicurativa decennale standardizzata a garanzia dei gravi difetti costruttivi, polizza i cui estremi vanno riportati nel rogito.

Notifica a mezzo PEC

Niente più carta, ma un'e-mail, diretta e certificata. L'Agenzia delle Entrate, come previsto dalla legge, notifica ora i propri atti attraverso la PEC, la posta elettronica certificata, alle imprese e ai Professionisti iscritti agli albi.

L'art. 60, comma 7, del D.P.R. 600/1973 e l'art. 26, comma 2, del D.P.R. 602/1973 prevedono che, a decorrere dal 1° luglio 2017, la notificazione degli **Avvisi di Accertamento** e degli **altri atti** che per legge l'Agenzia delle Entrate deve notificare alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai Professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può avvenire direttamente nella casella di **posta elettronica certificata (PEC)**, senza ulteriori comunicazioni o trasmissioni con modalità cartacea e postale.

Finora gli Uffici Territoriali dell'Agenzia Entrate della Provincia di Udine hanno notificato gli avvisi principalmente con modalità cartacea e postale ma ci hanno segnalato che dal **1° ottobre 2019** hanno iniziato a fare le notificazioni anche via posta elettronica certificata (PEC), senza l'ulteriore trasmissione di comunicazioni cartacee.

Si avverte che la notifica effettuata tramite PEC si perfeziona:

- per il destinatario, al momento in cui l'e-mail certificata

- arriva nella sua disponibilità informatica, ossia quando arriva nella sua casella PEC (...e non quando la si apre!);
- per il mittente, al momento in cui arriva la ricevuta di consegna della PEC trasmessa.

Si invita pertanto a sorvegliare costantemente o quotidianamente la propria PEC in quanto dal **momento del perfezionamento** decorrono i termini per eventuali pagamenti, richieste di autotutela e per l'accesso alla fase contenziosa dell'atto.



Scadenze Lavoro

Scadenze del mese di dicembre 2019

SCADENZE NORMATIVE DICEMBRE

<p>15 dicembre-15 gennaio</p>	<p>Metalmeccanica, versamento al Fondo Regionale di Categoria: le aziende verseranno l'importo complessivo pari a € 3,12 corrispondente alle trattenute mensili di € 0,52 effettuate sulla retribuzione dei lavoratori per il secondo semestre 2019 (luglio-dicembre). Le coordinate bancarie per effettuare il versamento tramite bonifico sono le seguenti: Conto corrente IBAN IT 47 G 02008 12317 000060028016 intestato ad EBIART Fondo Regionale di categoria Metalmeccanici - Largo dei Cappuccini, 1/c - 33100 Udine, accesso presso UNICREDIT SPA - Filiale di Udine, via Vittorio Veneto, 33100 Udine.</p> <p><i>(Fonti: art. 1 Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro del settore Metalmeccanico ed installazione d'impianti del 18.12.2000)</i></p>
<p>16 dicembre</p>	<p>Imposta sostitutiva rivalutazioni del TFR: versamento acconto dell'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR calcolato con l'indice di rivalutazione di dicembre 2019 (F24 codice tributo 1713)</p> <p><i>(Fonti: D.Lgs. n. 47/2000)</i></p>
<p>31 dicembre</p>	<p>Incentivo Occupazione NEET 2019: l'esonero dei contributi previdenziali in misura massima pari a 8.060€ annui previsti per l'assunzione di ragazzi a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato professionalizzante iscritti al programma "Garanzia Giovani" è applicabile alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2019</p> <p><i>(Fonti: D.D. 581/2018)</i></p>



Novità previste dal Decreto Lavoro

È stato convertito in Legge il cosiddetto Decreto Lavoro relativo a "Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali" ha apportato alcune novità ad alcune norme lavoristiche e previdenziali, ad esempio sulle collaborazioni coordinate e continuative, sui riders.

Il Decreto Legge n. 101/2019, in vigore dal 5 settembre 2019, è stato convertito nella Legge n. 128/2019 ed è entrato in vigore il 3 novembre 2019.

Le principali novità riguardano:

- estensione delle tutele per i lavoratori parasubordinati con conseguente applicazione nei loro confronti della disciplina del rapporto di lavoro subordinato (in merito alla prevalenza dell'attività personale e ai tempi e luogo di lavoro) e l'estensione della disciplina ai lavoratori delle piattaforme digitali, equiparati, ai fini dell'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, a tutti quei lavoratori parasubordinati le cui prestazioni sono contraddistinte dalla personalità e dalla continuità nonché dall'etero-organizzazione da parte di un committente;
- la retribuzione minima e l'incremento delle garanzie per i Riders;
- ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla ge-

stione separata, con la riduzione ad un mese del requisito contributivo per la richiesta dell'indennità giornaliera di malattia/degenza ospedaliera, congedo di maternità e congedo parentale;

- modifica i requisiti contributivi per la richiesta della DIS-COLL, l'indennità di disoccupazione prevista per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
- inclusione tra i soggetti stagionali esonerati dal pagamento del contributo addizionale dovuto per i contratti a termine pari all'1,40%, anche del personale addetto agli impianti di trasporto a fune, destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane, e alla gestione delle piste da sci;
- rifinanziamento delle risorse destinate alla proroga della CIGS;
- esonero dal contributo addizionale CIGO/CIGS per le imprese operanti nel settore della fabbricazione di elettrodomestici con più di 4.000 lavoratori, almeno una unità produttiva in un'area di crisi industriale complessa e con un contratto di solidarietà avviato nel 2019 per almeno 15 mesi.

(Fonti: Legge n. 128 del 2 novembre 2019 in conversione del DL n. 101/2019)

**IN UN MONDO CHE CAMBIA
SOSTENIAMO LE IDEE
INNOVATIVE DELLE IMPRESE**

LEGGE SABATINI FRIULI VENEZIA GIULIA
Lo strumento agevolativo, gestito da Artigiancassa e Mediocredito Centrale, finalizzato all'acquisto di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica è rivolto alle PMI della regione Friuli Venezia Giulia. Vieni a trovarci presso l'Artigiancassa Point Confartigianato per saperne di più.

ARTIGIANCASSA
GRUPPO BNP PARIBAS
La banca per un mondo che cambia

MEDIOCREDITO CENTRALE
INVITALIA

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti sia su supporto cartaceo presso la Sede Regionale Artigiancassa di Mestre e presso tutti gli Artigiancassa Point, sia online sul sito www.artigiancassa.it.



Novità previste dal Decreto Fiscale

È stato pubblicato il Decreto Legge cosiddetto Decreto Fiscale relativo a "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", in vigore dal 27 ottobre 2019.

Per il datore di lavoro le novità più importanti si riferiscono a:

- responsabilità solidale fiscale e nuove modalità operative per il versamento delle ritenute e le modalità di compensazione negli appalti e subappalti
- abbassamento della soglia di utilizzo del contante a 2.000 euro da luglio 2020, ulteriormente ridotto a 1.000 euro da gennaio 2022

- modifiche al regime sanzionatorio per reati fiscali.

Di particolare impatto per i datori di lavoro/sostituti d'imposta è la reintroduzione della responsabilità solidale fiscale negli appalti e subappalti, che entrerà in vigore dal

1° gennaio 2020: la modifica è disciplinata da un decreto legge che dovrà essere convertito entro 60 giorni.

Confartigianato ha già presentato un emendamento in Parlamento per modificare la norma.

(*Fonti: Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"*)

L'Ebiart FVG eroga prestazioni di welfare

L'ente bilaterale artigiano EBIART ha previsto di erogare dei contributi e sussidi per alcune prestazioni di welfare per il sostegno dei figli studenti (dall'asilo nido all'università) e per il decesso di un familiare.

A chi sono rivolte le prestazioni di Welfare?

Le prestazioni del "Welfare bilaterale artigiano in FVG" sono previste a favore dei dipendenti, titolari, soci e collaboratori familiari (per i figli fiscalmente a carico) delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell'artigianato e che applichino e rispettino integralmente i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni costituenti l'Ebiart ed in regola con la contribuzione prevista dagli accordi stessi.

Quali sono le prestazioni previste?

Sono previste 4 tipologie di intervento:

- contributi del 20% sulla tariffa annuale di iscrizione ai nidi d'infanzia nel limite massimo di 1.000€
- bonus spese scolastiche per l'iscrizione alla scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado, di importo previsto fino ad un massimo di 340€ lordi
- sussidio per studi universitari fino ad un massimo di 1.500€
- contributo a seguito di decesso come di seguito dettagliate:

CONTRIBUTI SULLA TARIFFA ANNUALE DI ISCRIZIONE AI NIDI D'INFANZIA

Bambini di età compresa fra i 3 ed i 36 mesi. L'entità di beneficio è pari al 20% della retta di frequenza sino ad un contributo massimo di 1.000€ per anno scolastico.

La domanda deve essere presentata compilando il modulo W1 corredata dalla copia dell'iscrizione e delle rette quietanzate per l'anno educativo in corso e la certificazione stato di famiglia e del carico familiare (anche in autocertificazione).

BONUS SPESE SCOLASTICHE

A fronte dell'iscrizione dei propri figli ad istituti scolastici statali e paritari è riconosciuto un contributo di:

- 130 euro lordi per l'iscrizione alla scuola primaria (elementari);

- 200 euro lordi per l'iscrizione alla scuola secondaria di primo grado (medie);
- 340 euro lordi per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (superiori).

La domanda deve essere presentata compilando il modulo W2A o W2B corredata dalla copia della certificazione attestante l'iscrizione per l'anno scolastico in corso e dalla certificazione stato di famiglia e del carico familiare (anche in autocertificazione). La prestazione è estesa agli studenti-lavoratori delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell'artigianato.

SUSSIDIO PER STUDI UNIVERSITARI

- 1) Contributo di 850 euro lordi al conseguimento della Laurea triennale che deve avvenire entro 4 anni dalla prima iscrizione;
- 2) Contributo di 650 euro lordi al conseguimento della Laurea magistrale/specialistica che deve avvenire entro 3 anni dalla prima iscrizione;
- 3) Contributo di 1.500 euro lordi al conseguimento della Laurea magistrale ciclo unico che deve avvenire entro 6/7/8 anni dalla prima iscrizione.

I limiti temporali sopra indicati sono aumentati di 2 anni per gli studenti/lavoratori, compresi titolari, soci, collaboratori. La domanda deve essere presentata compilando il modulo W3A o W3B corredata dal certificato attestante il conseguimento del titolo accademico e dalla certificazione stato di famiglia e del carico familiare (anche in autocertificazione).

CONTRIBUTO A SEGUITO DI DECESSO

Possono beneficiare di tale prestazione il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia ed i figli (prossimi congiunti) del lavoratore, titolare, socio o collaboratore familiare deceduto. In assenza di prossimi congiunti o nel caso in cui questi non presentino domanda, possono ottenere il contributo il coniuge legalmente separato, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Il contributo può essere richiesto, singolarmente, da ciascuno degli aventi diritto ed esso è stabilito nella misura massima di 2.000 euro lordi.



La domanda deve essere inoltrata all'EBIART compilando il modulo W4 corredata dalla copia del certificato di morte, della certificazione stato di famiglia (anche in autocertificazione), atto notorio attestante la qualifica di prossimo congiunto ai sensi del Regolamento; copia del provvedimento del Giudice Tutelare (se tutore o amministratore del beneficiario).

Come si presenta la domanda?

La domanda deve essere inoltrata all'EBIART entro 90 giorni dalla data di maturazione del diritto o dalla data del decesso.

Per ciascuna prestazione la domanda può essere scaricata o compilata sul sito www.ebiart.it, previa visione del regolamento e della dichiarazione privacy, e deve essere presentata su formato cartaceo, corredata dai relativi allegati, presso la sede dell'EBIART in Udine o presso una delle sedi dei cinque Bacini territoriali dell'Ente Bilaterale Artigianato presenti sul territorio regionale.

Come viene erogata la prestazione?

Le prestazioni vengono erogate tramite accredito in c/c bancario, ovvero quelle di cui ai punti 2) e 3) "Spese scolastiche" e "Sussidio per studi universitari" per i lavoratori dipendenti saranno erogati da Ebiart per il tramite dell'impresa che erogherà quanto di spettanza con la prima busta paga utile.

Le istanze vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di inoltro, con modalità a sportello. Le prestazioni saranno erogate nel limite massimo delle somme stanziare nel bilancio preventivo di EBIART.

Ulteriori informazioni:

Per informazioni potete visitare il sito www.ebiart.it o rivolgervi a:

SEDE REGIONALE EBIART

Largo dei Cappuccini 1/c - Udine (UD)
Tel. 0432.299938 - 0432.299954 - info@ebiart.it

BACINO TERRITORIALE DI TRIESTE

Via Cicerone, 9 - Trieste (TS)
tel. 040/3735111 - bacino.ts@ebiart.it

BACINO TERRITORIALE DELL'UDINESE E DELLA BASSA FRIULANA

Via del Pozzo, 8 - Udine (UD)
tel. 0432/516746 - bacino.ud@ebiart.it

BACINO TERRITORIALE DELL'ALTO FRIULI

Via Taboga, 212/10 - Gemona del Friuli (UD)
tel.0432/516746 - bacino.ud@ebiart.it

BACINO TERRITORIALE DI GORIZIA

Largo S.M. Maddalena, 2 - Gradisca d'Isonzo (GO)
tel. 0481/82100 int. 559 - bacino.go@ebiart.it

BACINO TERRITORIALE DI PORDENONE

Via dell'Artigliere, 8 - Pordenone (PN)
tel. 0434/555123 - bacino.pn@ebiart.it

(Fonti: www.ebiart.it)



Indennizzo del danno biologico

PREMESSA

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45 (allegato 1) ha approvato, per il triennio 2019-2021, la nuova "Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale" che sostituisce quella in vigore ai sensi del decreto ministeriale del 12 luglio 2000.

La nuova tabella per gli indennizzi in capitale fa seguito, in particolare, al decreto ministeriale 22 novembre 2016, con cui sono state approvate le tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti che hanno sostituito quelle approvate con decreto ministeriale del 1° aprile 2008 e alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha regolato gli effetti sulla finanza pubblica della revisione delle Tariffe dell'Istituto e i miglioramenti delle prestazioni.

LA NUOVA TABELLA

La nuova Tabella è stata elaborata secondo i principi fondamentali con cui sono state formulate le precedenti

tabelle, riportati nella circolare Inail 4 agosto 2000, n. 57,4 con l'unica eccezione riguardante la differenziazione di genere.

La nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale, infatti, è unica sia per gli uomini sia per le donne, mentre gli importi continuano a essere individuati per classi di età e per grado di menomazione dell'integrità psico-fisica compreso fra il 6% e il 15%.

I nuovi importi del valore degli indennizzi derivano dalla ponderazione delle due precedenti tabelle distinte per sesso, sulla base degli indennizzi pagati nel periodo di osservazione (2000-2017).

Tale ponderazione ha tenuto conto, altresì, per la definizione dei nuovi importi differenziati per grado di menomazione e classe di età delle basi tecnico-attuariali e dell'adeguamento della speranza di vita degli assicurati desunte dalle nuove tavole di mortalità, in linea con i coefficienti di capitalizzazione relativi alle rendite di inabilità e di quelli a favore dei superstiti. Gli importi indicati nella nuova Tabella risultano, altresì, comprensivi della maggiorazione corrispondente ai due



aumenti straordinari, fissati nella misura dell'8,68 % dal 1° gennaio 2008, e nella misura del 7,57%, dal 1° gennaio 2014 (aliquota complessiva 16,25%) da considerarsi ormai consolidati rispetto agli importi della tabella del 2000.

Il nuovo punto Inail è stato rideterminato partendo dal punto base unitario annuale definito nel 2000 sulla base della "speranza di vita" desunta dalle nuove tavole di mortalità. Il valore finanziario del punto Inail, riferito al grado ed alla classe di età iniziali, è pari ad euro 1.430,68 e cresce in misura progressiva all'aumentare del grado, prevedendo indennizzi mediamente più alti di circa il 40% rispetto alle Tabelle del 2000 comprensive degli aumenti straordinari intervenuti.

Tali importi degli indennizzi del danno biologico in capitale, sono rivalutati annualmente, con decorrenza 1° luglio di ciascun anno di riferimento, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 303, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

DECORRENZA E AMBITO DI APPLICAZIONE

La nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e cioè, per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019.

Si evidenzia che per i suddetti eventi, sono confermati i meccanismi applicativi del regime indennitario introdotto

dall'articolo 13 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, contenuti nella circolare Inail 4 agosto 2000, n. 57.

Pertanto, in caso di accertamenti provvisori dei postumi effettuati su eventi con data dal 1° gennaio 2019, con o senza l'erogazione dell'acconto dell'indennizzo del danno biologico in capitale, per i quali segue l'accertamento definitivo di conferma o aumento del grado, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nella nuova Tabella.

Con riferimento, invece, agli accertamenti provvisori effettuati su eventi antecedenti il 1° gennaio 2019, con o senza l'erogazione dell'acconto dell'indennizzo del danno biologico in capitale, per i quali segue l'accertamento definitivo di conferma o aumento del grado effettuato a far data dal 1° gennaio 2019, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nelle Tabelle previgenti.

A decorrere dal 1° gennaio 2019, le rivalutazioni annuali dell'indennizzo del danno biologico in capitale si applicano sul valore capitale indicato nella nuova Tabella già comprensivo degli aumenti straordinari di cui ai decreti ministeriali 27 marzo 2009 e 14 febbraio 2014.

Si precisa, inoltre, che per gli eventi lesivi antecedenti al 1° gennaio 2019 restano confermati i criteri applicativi utilizzati per i due precedenti aumenti straordinari e per la rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2018 applicata agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dalla predetta data.



Eco bonus, le istruzioni delle Entrate per lo sconto in fattura

Chi effettua interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico può scegliere di ottenere direttamente lo sconto in fattura. Un'opzione resa possibile dalla pubblicazione il 31 luglio scorso dell'atteso provvedimento dall'Agenzia delle Entrate che dà attuazione alle novità contenute all'articolo 10 del Decreto crescita (DL n. 34/2019) in materia di eco e sisma bonus.

I beneficiari delle detrazioni per gli interventi di ecobonus e sismabonus, chiarisce l'Agenzia, possono optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. L'opzione va comunicata all'Agenzia delle Entrate, a pena d'inefficacia, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. La comunicazione può essere presentata anche agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modulo ad hoc.

Lo sconto, come stabilito dal Decreto, è pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati, in base alle spese

sostenute entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento. L'importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell'opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo.

In alternativa all'utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche. La comunicazione della cessione avviene, a cura del fornitore, con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Il cessionario del credi-



to può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione, da effettuare con le medesime funzionalità.

Intanto proseguono le iniziative di Confartigianato per la modifica dell'articolo 10: come ribadito più volte anche da ANAEP Confartigianato Edilizia, il meccanismo dello sconto in fattura penalizza le migliaia di piccole imprese del 'sistema casa' che per scarsa liquidità finanziaria e insufficiente capienza fiscale per compensare il credito

d'imposta non saranno in grado di praticare lo sconto. Ciò a vantaggio dei fornitori più strutturati e dotati di elevata capacità organizzativa e finanziaria che saranno in condizione di anticipare la liquidità necessaria a integrare lo sconto. In tal modo, la misura sull'ecobonus finisce per contraddire l'obiettivo del Decreto crescita che punta a rilanciare l'economia del settore delle costruzioni, favorendo contemporaneamente l'innovazione e la sostenibilità del patrimonio immobiliare italiano e il rilancio dei consumi.

CCNL edilizia, chiarimenti dell'Ispettorato

Per le imprese che operano nel settore edile resta l'obbligo di applicare il contratto nazionale dell'edilizia. Lo ha ribadito l'Ispettorato del Lavoro con la circolare n. 9 del 10 settembre scorso che fornisce precisazioni sulla circolare n. 7/2019 – art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 in materia di benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva. La precedente circolare aveva lasciato spazio a dubbi interpretativi ventilando la possibilità per il datore di lavoro di fruire dei sopracitati benefici a prescindere dal contratto collettivo applicato.

La circolare emanata a maggio – spiega l'Ispettorato – “si limita a chiarire la portata dell'art. 1, comma 1175, della Legge 296/2006 che, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi da parte del datore di lavoro, richiede “il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Ne consegue che non si potrà dar luogo alla revoca dei benefici fruiti nei confronti del datore di lavoro che riconosca ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo

identico, se non migliore, rispetto a quello previsto dal contratto stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

Tale interpretazione non si presta tuttavia ad un'applicazione estensiva che porti a riconoscere ai contratti sottoscritti con organizzazioni sindacali prive del requisito della maggiore rappresentatività le prerogative che il Legislatore ha inteso riservare esclusivamente ad una platea circoscritta di contratti e che, se esercitate da soggetti cui non spettano, risultano evidentemente inefficaci sul piano giuridico.

L'Ispettorato ha pertanto ricordato «nulla è cambiato in ordine a quanto già chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine agli obblighi di applicazione del contratto collettivo dell'edilizia per le imprese operanti nel settore ed ai connessi obblighi di iscrizione alla Cassa edile, nei confronti della quale l'assenza dei versamenti comporta peraltro una situazione di irregolarità contributiva che impedisce il rilascio del Durc e, conseguentemente, il godimento dei benefici “normativi e contributivi” secondo quanto stabilito dal medesimo art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006».

Manovra 2020: più detrazioni per la casa, facciate incluse

Il Consiglio dei Ministri ha approvato nei giorni scorsi il disegno di legge sul Bilancio per il 2020 e il decreto contenente disposizioni urgenti in materia fiscale. I due provvedimenti compongono la manovra finanziaria e trovano la loro traduzione sul piano contabile nel Documento programmatico di bilancio per il 2020, che viene quindi trasmesso alla Commissione europea.

Tra le varie misure previste, in materia di agevolazioni fiscali vengono prorogate al 31 dicembre 2020:

- le detrazioni del 50% o 65% per gli interventi di riqualificazione energetica della spesa in base alle caratteristiche dell'intervento (da suddividere in 10 quote annuali), anche per gli immobili degli istituti autonomi per le case popolari;
- le ristrutturazioni edilizie al 50% da suddividere sempre in 10 quote annuali;

- il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La principale novità della Manovra riguarda l'introduzione per il solo 2020 della detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (il 'bonus facciate'): la misura punta a incentivare il rifacimento e il recupero delle facciate di palazzi e edifici storici e moderni e più in generale a rilanciare la riqualificazione degli edifici, anche dal punto di vista del risparmio energetico. Come bene evidenziato nel Documento Programmatico Bilancio 2020 che è stato trasmesso alla Commissione UE per il parere finale, l'obiettivo delle detrazioni per la casa è di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio, anche per aumentare la resilienza e la sostenibilità.



Quote albo autotrasportatori anno 2020

Con una recente deliberazione, il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ha fissato le quote di iscrizione per l'anno 2020, invariate rispetto al 2019.

Gli importi da versare sono i seguenti:

1	Quota fissa d'iscrizione € 30,00					
2	Quota aggiuntiva dovuta in relazione alla dimensione numerica del parco veicolare (qualunque sia la massa dei veicoli) *					
	da 2 a 5 € 5,16	da 6 a 10 € 10,33	da 11 a 50 € 25,82	da 51 a 100 € 103,29	da 101 a 200 € 258,23	oltre 200 € 516,46
3	Ulteriore quota aggiuntiva dovuta per ogni veicolo di massa complessiva (peso rimorchiabile per i trattori stradali) superiore a 6 ton *					
	oltre 6 e fino a 11,5 ton € 5,16 x veicolo		oltre 11,5 e fino a 26 ton € 7,75 x veicolo		oltre 26 ton € 10,33 x veicolo	
* Si ricorda che ai fini del conteggio della quota vanno considerati anche i rimorchi						

Il versamento del contributo va effettuato, **entro il 31 dicembre 2019**, esclusivamente attraverso l'apposito applicativo "Pagamento quote" del Portale dell'Albo degli autotrasportatori raggiungibile all'indirizzo www.alboautotrasporto.it. A tal fine è necessario quindi collegarsi al Portale dell'Albo, accedere con le proprie credenziali, visualizzare l'importo specifico da versare, procedere al pagamento. È possibile pagare tramite carta di credito Visa, Mastercard, PostePay, Poste Pay Impresa o conto corrente BancoPosta online. Il pagamento è consentito anche a mezzo bollettino postale, stampabile direttamente dal Portale dell'Albo degli autotrasportatori.

Si ricorda che le credenziali di accesso al Portale sono valide per sei mesi.

Le imprese già registrate potranno chiedere le nuove credenziali di accesso inviando una email all'indirizzo assistenza.albo@mit.gov.it, nella quale dovranno indicare numero di iscrizione all'Albo, numero di matricola, un indirizzo email non PEC ed un recapito telefonico.

Allo stesso indirizzo assistenza.albo@mit.gov.it potrà essere comunque inviata ogni altra richiesta di assistenza tecnica, avendo cura di specificare numero di iscrizione all'Albo, numero di matricola, un indirizzo email non PEC ed un recapito telefonico nonché, ove possibile, una immagine o la descrizione dell'errore segnalato dal sistema.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine previsto **l'impresa verrà sospesa** fino ad avvenuta regolarizzazione.

In vigore la UNI 11763-1:2019

Requisiti per la progettazione, la costruzione e l'utilizzo delle casseforme verticali componibili e non

È in vigore dal 17 ottobre 2019 la **UNI 11763-1:2019** dal titolo: **Attrezzature provvisionali – Casseforme – Parte 1: Casseforme verticali – Requisiti generali per la progettazione, la costruzione e l'uso.**

Le casseforme sono **attrezzature provvisionali** di lavoro dedicate a contenere il calcestruzzo durante le fasi di getto e maturazione al fine di conferire allo stesso la forma desiderata. Si è passati da casseforme costituite per lo più da tavole in legno messe in opera in cantiere senza la redazione di calcoli e/o disegni, a sistemi specificatamente progettati e composti da sottosistemi, componenti ed elementi prodotti in stabilimento o realizzati in cantiere.

Al fine di conseguire le caratteristiche richieste, le prestazioni delle casseforme sono influenzate da:

- specifiche di progetto del manufatto;
- modalità di costruzione del manufatto;
- proprietà del calcestruzzo;
- modalità di esecuzione del getto.

LA UNI 11763-1:2019

La norma costituisce la prima parte di un documento più ampio; definisce i requisiti generali per la progettazione, la costruzione e l'utilizzo delle casseforme verticali componibili e non, destinate alla realizzazione di attrezzature provvisionali atte a contenere il calcestruzzo durante il getto e la maturazione, corredate da sistemi e/o strutture di stabilizzazione e/o di puntellamento di contrasto.

La UNI non si applica a:

- configurazioni di casseforme monouso, realizzate in cantiere, di altezza complessiva non maggiore di 1 metro;
- casseforme destinate a rimanere permanentemente nella costruzione;
- prodotti da costruzione, ai sensi della legislazione vigente.

L'obiettivo è di regolamentare le diverse tipologie di attrezzature impiegate per la **realizzazione di strutture in conglomerato cementizio.**



Trieste

Formazione e aggiornamento professionale nella gestione aziendale

Progetto formativo realizzato con il contributo della Fondazione CRTrieste

Confartigianato Trieste organizza per le imprese artigiane (associate e non associate) ubicate nel territorio provinciale momenti informativi e formativi sull'aggiornamento del progresso normativo di pertinenza aziendale e sulla gestione aziendale.

Specificatamente Confartigianato mette a disposizione presso la propria sede delle risorse umane adeguatamente formate per garantire un'attività informativa e formativa calibrata sulla realistica esigenza della Vostra Impresa che prevede l'esclusività durante il momento formativo con l'obiettivo di adeguarsi per quanto più possibile alle singole esigenze imprenditoriali.

Le tematiche formative, con i rispettivi referenti di settore, riguarderanno le seguenti aree tematiche:

- **Normative di gestione dei rapporti di lavoro e gestione welfare aziendale**
(referente Consulente del Lavoro Cristiana Viduli)
tel. 040/3735257 email: cristiana.viduli@artigianits.it
- **Aggiornamento normativo per la categoria di mestiere**
(referente geom. Edoardo Burolo)
tel. 040/3735206 email: edoardo.burolo@artigianits.it

Il progetto formativo è realizzato grazie al contributo della Fondazione CRTrieste.

Corsi sicurezza

Confartigianato Trieste organizza corsi in materia di sicurezza indirizzati ai datori di lavoro ed ai dipendenti delle imprese associate.

Si invitano pertanto gli interessati a contattare l'Ufficio Ambiente Sicurezza Energia (tel. 040/3735258 oppure email sara.olivieri@artigianits.it) per eventuali informazioni e per

poter procedere con le preiscrizioni ai singoli corsi sotto indicati. Si ricorda inoltre che, per facilitare il mantenimento della corretta periodicità prevista per ciascuno dei corsi obbligatori e per poter pianificare per tempo la formazione necessaria alle imprese associate, Confartigianato Trieste avvisa, con congruo anticipo, le imprese i cui corsi sono in scadenza.

CORSI IN PROGRAMMA (AUTUNNO 2019)

Formazione lavoratori base <ul style="list-style-type: none"> · rischio basso (6 ore) · rischio medio (12 ore) · rischio alto (16 ore) 	Novembre
Aggiornamento Antincendio (2 e 5 ore)	Novembre
Aggiornamento Formazione Lavoratori (6 ore)	Novembre





Udine

Corsi sicurezza

Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio.

CORSO	NOVEMBRE 2019	DICEMBRE 2019
PS - Primo Soccorso	19/11	3/12
AggPS - Aggiornamento di Primo Soccorso	21/11 26/11	10/12 18/12
AI M - Antincendio (rischio medio - 8 ore)	-	10/12
AggAI M - Aggiornamento Antincendio (rischio medio - 5 ore)	-	12/12
AI B - Antincendio (rischio basso - 4 ore)	18/11	10/12
AggAI B - Aggiornamento Antincendio (rischio basso - 2 ore)	18/11	10/12
LAV - Formazione di base dei lavoratori	13/11	11/12
AggLAV - Aggiornamento della Formazione di base dei lavoratori	28/11	-
CCE - Conduttore Carrelli Elevatori (12 ore)	19/11	-
AggCCE - Aggiornamento per Conduttore Carrelli Elevatori (4 ore)	22/11	-
CGA - Gru su autocarro	8/11	-
AggCGA - Aggiornamento Gru su autocarro	8/11	-
PLE - Conduttore Piattaforme elevabili (10 ore)	22/11	13/12
AggPLE - Aggiornamento Conduttore Piattaforme elevabili (4 ore)	22/11	13/12
AggPonteggi - Aggiornamento Ponteggi (4 ore)	22/11	-
Preposto (8 ore)	-	10/12
Aggiornamento Preposto (6 ore)	-	10/12
AggRSP - Aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (rischio Basso, Medio, Alto)	25/11	-
AggRLS - aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	-	4/12
HACCP - responsabili 8h	4/11	-
HACCP - addetti 3h	-	9/12

